



# COMUNE DI MANCIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 55 DEL 27-04-2021 COPIA

---

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE -- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.**

---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **15:30**, in Manciano, nella Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza, fisica o mediante videoconferenza, dei signori:

		Presenti	Assenti
MORINI MIRCO	Sindaco	Presente	
BRUNI VALERIA	Assessore Delegato	Presente	
VIGNALI DANIELA	Assessore Delegato	Presente	
PALLINI LUCA	Assessore Delegato	Presente	
BULGARINI ROBERTO	Assessore Delegato	Presente	
		<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste il Segretario Dott.ssa **Mirella Cavuto**, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **MIRCO MORINI**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ufficio proponente: FINANZIARIO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 63 del 27-04-2021

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*  
.”
- la disciplina inerente il suddetto “canone” è contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

”

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio n.7 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appratenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio n. 21 del 25.06.2020 “Emergenza Covid 19 – Misure in materia di cosap esonero e riduzione anno 2020 – Esame ed Approvazione”;

**DATO ATTO** che con la deliberazione di Consiglio n. 21 del 25.06.2020, il Consiglio Comunale ha, in primo luogo, recepito il disposto dell'art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 che esentava dal pagamento del canone per l'occupazione, temporanea o permanente, tutti gli esercizi pubblici dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 e, in secondo luogo, approvava la riduzione per tutto il 2020 le tariffe nel seguente modo:

- *di approvare la modifica dell'art.16 del "Regolamento per disciplinare l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche a titolo permanente e temporaneo" nella parte in cui determina il coefficiente economico per i pubblici esercizi nel valore di 1,3 riducendolo alla misura minima ammessa di 0,5;*
- *di approvare la modifica della prima tabella contenuta nell'art.20 del Regolamento nella parte in cui, alla prima riga, iscrive il valore 1,3 come coefficiente economico per i pubblici esercizi, sostituendo il valore con 0,5;*
- *di approvare la modifica della seconda parte dell'art.20 citato nella parte in cui determina la tariffa temporanea giornaliera nella somma di €1,50 disponendone la riduzione a € 0,75 per tutto l'anno 2020 per tutte le tipologie di occupazione temporanea ivi elencate”*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta n. 53 del 20.04.2021 “Decreto Legge 41 del 22.3.2021 "Decreto sostegni", sospensione del pagamento del suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali sino al 31.10.2021” e, in particolare, la lett. e) del dispositivo che prevede: *“di dare atto che per le occupazioni di che trattasi, dal 1 maggio 2021 e sino alla data del 30.06.2021, non dovrà essere corrisposta la relativa tassa, in virtù del D.L. definito “Decreto Sostegno”, e dopo tale termine e sino al 31.10.2021, qualora non dovessero essere intraprese da parte dello Stato azioni e sostegni in tal senso, il Comune adotterà ogni azione utile consentita dalla normativa vigente”;*

**RICHIAMATATO** l'art 9 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modifiche, in Legge 18 Dicembre 2020 n. 176 che dispone: Al fine di promuovere la ripresa **delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,** tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al **31 marzo 2021**, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (comma 2)

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, **sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021**, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (comma 3).

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (comma 4).

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**RICHIAMATO** l'art. 30 rubricato "Ulteriori misure urgenti e di proroga" del Decreto Legge 22 Marzo 2021, n. 41 che, per quel che qui specificatamente rileva, dispone: 1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
- b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

**DATO ATTO** che, in ragione della normativa sopra richiamata, i soggetti passivi del rapporto tributario sono esentati dal pagamento del canone "patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appratenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" allegate al presente atto e da ritenere parte integrante e sostanziale dello stesso fino al 30 Giugno 2021 e, successivamente, la tariffa da corrispondere risulta, come emerge dai tabulati allegati, essere pari a quella ridotta stante il perdurare dell'emergenza COVID, giusta deliberazione di Consiglio n. 21 del 25.06.2021;

**RITENUTA** la competenza della Giunta ad approvare le tariffe del "nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appratenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" allegate al presente atto e da ritenere parte integrante e sostanziale dello stesso che, si ribadisce, sono quelle in precedenza ridotte con deliberazione di Consiglio n. 21 del 25.06.2020;

**RITENUTO OPPORTUNO** approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appratenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate allegate al presente atto e da ritenere parte integrante e sostanziale dello stesso;

**DELIBERA**

- Di richiamare e approvare le premesse da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di approvare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appratenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegate al presente atto e da ritenere parte integrante e sostanziale dello stesso come risultano dai tabulati allegati al presente atto da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma IV del TUEL;

Ufficio proponente: FINANZIARIO

---

---

**Proposta di deliberazione Giunta Comunale n° 63 del 27-04-2021 avente per oggetto:  
"CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE  
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,  
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE --  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE. "**

---

---

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**ESPRIME PARERE: Favorevole**

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

**Il Responsabile del Servizio  
SERGIO ROSSO**

Manciano li: 27-04-2021

---

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**ESPRIME PARERE : Favorevole**

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to SERGIO ROSSO**

Manciano li: 27-04-2021

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

Di rendere, con successiva unanime palese votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**DELIBERAZIONE G.C. n° 55 del 27-04-2021 - COPIA -**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Mirella Cavuoto  
.....

**IL PRESIDENTE**

F.to MIRCO MORINI  
.....

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Manciano li,  
.....

---


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

*Dalla residenza comunale, li 29-04-2021*



**Il Funzionario incaricato**

F.to Maurizio Mittica  
.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **29-04-2021** al **14-05-2021**;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **27-04-2021**.

*Dalla residenza comunale, li 15-05-2021*

**Il Funzionario incaricato**

F.to  
.....

---

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993